

TI_GERICHTE 17.2012.3 vom 18. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.3

FR: TI_GERICHTE 17.2012.3 du 18 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.3 del 18 giugno 2012

Regeste

Indennizzo a seguito dell'assoluzione (art. 429 CPP). Quando le spese sono state sostenute "ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali" dell'imputato ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Criteri per la determinazione dell'onorario dell'avvocato e delle spese di patrocinio

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 14 dicembre 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello (cfr. a proposito Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429 n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione d'indennizzo ex art. 429 CPP è la medesima di quella prevista contro la decisione che si pronuncia sull'azione penale). 2. AP 1 contesta l'entità del risarcimento per le spese legali accordatole dal pretore e chiede che le sia riconosciuto un indennizzo di fr. 5'372.45.

E. 2

Nel suo gravame l'appellante sostiene innanzitutto che il patrocinio del suo legale era - quantomeno fino all'emanazione del decreto d'accusa - assolutamente giustificato e ciò alla luce delle modalità con le quali si è svolto il controllo della velocità (effettuato non dalla polizia cantonale, ma da una pattuglia della polizia di _____ a bordo di un veicolo di polizia con targhe argoviesi e scritte in tedesco) nonché alla luce dell'entità del superamento di velocità inizialmente contestatole dalla polizia (50 km/h su una semiautostrada) che avrebbe potuto configurare una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr con conseguente revoca della licenza di condurre (motivazione d'appello, pag. 6-7). Ma, continua l'appellante, il patrocinio era giustificato anche dopo l'emanazione del DA e ciò nonostante dallo stesso emergesse che il reato da lei commesso non era un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, né avrebbe comportato conseguenze sulla sua licenza di condurre. A detta di AP 1, infatti, il caso di specie, pur configurando una semplice contravvenzione, comportava aspetti giuridici per nulla semplici quali, ad esempio, la questione di sapere se fosse possibile procedere ad un controllo di velocità mediante veicolo inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento della velocità o, ancora, quesiti in materia di competenza a perseguire il reato. Che il caso in esame non fosse una bagatella, continua l'insorgente, risulta d'altra parte dal fatto che la CO 1 nemmeno ha saputo correttamente descrivere gli elementi costitutivi del reato e che lo

stesso pretore ha dovuto sospendere il dibattimento per chiarire questioni giuridiche che richiedevano un certo tempo. Proprio in ragione della complessità del caso, rileva ancora l'appellante, non si può pretendere che lei - cittadina straniera senza particolare istruzione e che parla appena la lingua italiana - affrontasse il procedimento penale senza l'ausilio di un legale. Sostenere il contrario, conclude, significa affermare che lei avrebbe dovuto "evitare di spendere soldi per la sua tutela legale rassegnandosi al fatto di aver preso una multa ingiusta di fr. 250.-" (motivazione d'appello, pag. 8). Determinandosi, poi, sulla constatazione del pretore secondo cui, l'importo fatturato non è comunque in alcun rapporto ragionevole con la complessità e l'importanza del caso, l'appellante ha spiegato che l'ammontare complessivo della fattura è riconducibile alla necessità di presentare delle osservazioni alla polizia (senza peraltro avere avuto accesso all'incarto ciò che avrebbe contribuito a semplificare il lavoro), alla necessità di partecipare all'interrogatorio dell'imputata eseguito a _____, alla complessità dell'analisi giuridica, nonché alla partecipazione al dibattimento che ha comportato due udienze con relative trasferte e l'allestimento di un allegato di arringa (motivazione d'appello, pag. 9-10).

E. 2.4

In concreto, occorre, dunque, innanzitutto stabilire se, tenuto conto delle circostanze del caso in esame, l'appellante aveva oggettivamente motivo di ritenere necessario l'intervento di un avvocato. Al riguardo si osserva che, in occasione del controllo, la polizia comunale di _____ ha spiegato a AP 1 che essa viaggiava ad una velocità rilevata in 150 km/h su un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 100 km/h e che i fatti sarebbero pertanto stati segnalati all'CO 1 (cfr. Rapporto di contro-osservazioni della polizia comunale di _____ del 4 gennaio 2011, AI 3, pag. 2). Il giorno dopo il controllo, la polizia comunale di _____ ha trasmesso all'appellante un'intimazione di contravvenzione che le prospettava di avere circolato, a bordo di un'automobile marca Chrysler, "ad una velocità eccessiva, stimata in 150 km/h sul tratto di strada A13 compreso fra l'entrata di _____" (cfr. AI 1), confermando così quanto già comunicatole la sera dei fatti. Sulla scorta di tali indicazioni ben poteva l'appellante ritenere che il procedimento penale a suo carico si riferisse a una grave infrazione alle norme della circolazione e che lo stesso avrebbe potuto avere per conseguenza la revoca della sua licenza di condurre (cfr. a proposito l'art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LCStr, cfr. anche la giurisprudenza secondo cui un superamento della velocità autorizzata di 30 km/h sulle semiautostrade configura un'infrazione grave alle norme della circolazione ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata minima di tre mesi, cfr. al riguardo la STF del 17 aprile 2009, inc. 1C_567/2008 consid. 3.2 e 3.3). In queste condizioni è in modo certamente giustificato che l'appellante ha chiesto l'intervento di un avvocato. Se l'intervento del legale era dunque inizialmente giustificato dalla serietà del reato prospettato all'imputata, occorre stabilire se la stessa aveva un motivo oggettivo per farsi patrocinare anche dopo l'emanazione del DA, ovvero dopo che aveva saputo che l'imputazione a suo carico concerneva solo una contravvenzione ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr. Va detto al riguardo che l'accertamento della velocità punibile indicata nel DA - determinata deducendo dalla velocità rilevata sul tachimetro del veicolo inseguitore le tolleranze secondo le vigenti direttive federali - dava adito a dubbi. Al di là dell'indicazione del tutto approssimativa della velocità rilevata dal veicolo inseguitore ("ca. 150 km/h"), non era infatti chiaro se la polizia avesse adempito a tutte le condizioni per procedere ad una misurazione della velocità mediante un veicolo inseguitore privo di un dispositivo di misurazione calibrato (cfr. a proposito l'art. 20 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di

polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale). Nemmeno era chiaro in che modo erano state operate le deduzioni delle tolleranze prescritte dalla legislazione in materia di circolazione stradale, ritenuto che, in concreto, partendo da una velocità misurata di 150 km/h, la velocità punibile sarebbe stata di 127,5 e non di 125 km/h come riportato nel DA (cfr. la deduzione prescritta dall'art. 8 cpv. 1 lett. g cifra 2 OOCCS-USTRA riferita alle misurazioni tramite veicolo inseguitore privo di un dispositivo di misurazione calibrato). Che l'accertamento della velocità indicata nel DA fosse tutt'altro che scontato è del resto confermato dal fatto che il pretore, durante il dibattimento, ha proposto alla CO 1 di procedere ad una modifica dell'accusa ex art. 333 CPP a causa di "difficoltà probatorie" (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2). Già solo a motivo di tali difficoltà nell'accertamento dei fatti non poteva, in concreto, essere preteso che l'appellante affrontasse il procedimento in Pretura penale senza l'ausilio di un legale. Ma la complessità del caso non si limitava a quanto suindicato. Il pretore infatti - anche dopo la modifica dell'accusa e statuendo, dunque, sulla nuova imputazione secondo cui l'appellante viaggiava nottetempo alla velocità di 100 km/h nonostante nevicasse - ha dovuto sospendere il dibattimento (e riconvocare le parti per un'altra data) al fine di effettuare dei non meglio precisati "accertamenti giuridici che richiedevano un certo tempo per un dubbio che gli era sorto" (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). In queste condizioni è certamente in modo giustificato che AP 1 ha deciso di affidarsi all'assistenza di un avvocato. Le spese del suo patrocinio devono pertanto essere adeguatamente indennizzate.

E. 2.5

L'appellante fonda la sua richiesta di risarcimento sulla fattura del 15 novembre 2011 da lei prodotta durante il dibattimento in Pretura penale (cfr. fattura legale n. 382/2011 allegata al verbale del dibattimento). Occorre dunque esaminare se le prestazioni in essa menzionate sono giustificate da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l'onorario non può essere riconosciuto così come esposto nella nota professionale. Non si giustifica in particolare, per la fase del procedimento fino all'emanazione del DA, il dispendio orario per la redazione delle osservazioni al comando di polizia del 23 dicembre 2010 (75 min.) di cui non vi è traccia negli atti. Devono inoltre essere ridotti i tempi esposti per l'esame leggi, giurisprudenza e dottrina e per la redazione e la correzione delle osservazioni alla Polizia comunale di _____ del 13/14 dicembre 2010 (da 220 a 120 min.) ritenuto che l'allegato si limita ad alcune generiche considerazioni sull'asserita incompetenza della polizia comunale a perseguire il reato e sulle manchevolezze della stessa autorità nell'accertamento della velocità nonché per l'interrogatorio della cliente del 4 aprile 2011 (da 60 a 30 min., cfr. orari di inizio e fine verbale in AI 5). Per la fase del procedimento presso la Pretura penale, non si giustifica il dispendio orario indicato per l'aggiornamento incarto del 9 novembre 2011 (20 min.) e, inoltre, deve essere ridotto il tempo esposto per il colloquio con la cliente del 16 novembre 2011 (da 60 a 30 min.) ritenuto che la difesa verteva su questioni giuridiche (presupposti per procedere ad un controllo della velocità mediante veicolo inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento della velocità, competenza delle autorità coinvolte a perseguire il reato, violazione del diritto di essere sentito per non avere avuto subito accesso agli atti) che non necessitavano di particolari discussioni sui fatti e considerato, oltretutto, che la nota professionale contempla pure 20 min. di colloquio telefonico con il cliente l'11 novembre 2011. Il dispendio orario indicato per la preparazione del dibattimento del 16 novembre 2011 (120 min.) - in sé eccessivo, considerato che la nota professionale contempla pure 40 min. per le ricerche sui controlli di

velocità e sulle multe e 70 min. per l'allestimento di un allegato di arringa - può essere interamente approvato ritenuto che nella fattura non sono menzionate le prestazioni del patrocinatore relative al secondo dibattimento tenutosi il 14 dicembre 2011. Va, invece, ridotto il dispendio orario indicato per il dibattimento del 16 novembre 2011 (120 min.) ritenuto come esso sia durato soli 95 min. (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3). Ammesso è pertanto un dispendio orario totale di 14 ore e 10 minuti che corrisponde, tenuto conto di una tariffa oraria di fr. 250.-, a complessivi fr. 3'550.- (arrotondati). Le spese indicate nella nota professionale sono riconosciute, come esposte, per complessivi fr. 266.-. L'IVA - da calcolarsi al 7,6 % per le prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e al 8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 302.10. L'appellante va, pertanto, risarcito a titolo di spese legali nella misura di fr. 4'118.10.

E. 3

Intimazione a:

E. 4

Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente
Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.